

STATUTO
DELLA FONDAZIONE MELITENSE "CORPO ITALIANO DI SOCCORSO
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA (C.I.S.O.M.)"

(Approvato con decreto Consiliare N. 7226 del 30 Settembre-1° Ottobre 2011)

ART. 1

SEDE

La Fondazione ha sede legale in Roma, Via dei Condotti 68 e sede operativa in Roma, Piazza del Grillo 1.

ART. 2

FINALITA'

Il C.I.S.O.M., in ossequio ai fini non lucrativi propri del Sovrano Militare Ordine di Malta, opera, senza scopo di lucro, secondo le finalità contemplate dall'art. 2 della Carta Costituzionale, in particolare nel campo della Protezione civile e del Primo Soccorso, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio italiana, in base all'Accordo internazionale 28 gennaio 1991 tra il Sovrano Ordine e la Repubblica italiana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Ordine del 1991 e nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario del 15 luglio 1991.

ART. 3

COLLABORAZIONI

Il C.I.S.O.M. collabora con tutte le strutture ed organizzazioni del Sovrano Ordine esistenti a livello nazionale ed internazionale nonché di quelle altre organizzazioni pubbliche e private con le quali riterrà utile instaurare rapporti di cooperazione.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla somma di € 100.000,00 e successivamente dagli stanziamenti previsti in relazione a ciascun singolo rapporto di collaborazione di cui all'art.2.

Detto patrimonio potrà essere accresciuto con beni provenienti da donazioni e da disposizioni di ultima volontà, nonché con ulteriori contribuzioni benefiche e volontarie, individuali o collettive. La fondazione può accettare eredità solo con beneficio di inventario.

ART. 5

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre membri nominati con Decreto Consiliare, i quali durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Con Decreto Consiliare essi possono essere revocati in ogni momento.

WRN

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, cui spetta la rappresentanza giuridica della Fondazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento con gli stessi poteri, e il Tesoriere.

Al Consiglio spetta la gestione della Fondazione.

In particolar modo al Consiglio spetta:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
- b) la proposta di modifiche statutarie;
- c) la compilazione e l'invio al Gran Magistero del Sovrano Ordine del bilancio preventivo entro il 30 novembre e consuntivo entro il 28 febbraio di ogni anno, illustrato da analitica relazione sulle iniziative intraprese e da intraprendere;
- d) la nomina dei seguenti organi di direzione:
 - Il Direttore Nazionale, con successiva conferma del Sovrano Consiglio
 - Il Vice Direttore Nazionale
 - Il Segretario Generale
 - Il Comitato di direzione
- e) l'approvazione delle iniziative di collaborazione di cui all'art. 2, con il relativo budget, il quale deve prevedere ogni e qualsivoglia spesa;
- f) l'approvazione del Regolamento delle attività di soccorso e di protezione civile, con cui sono fissate la struttura di gestione, con i relativi poteri e le relative funzioni e le modalità attuative delle iniziative approvate.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica tra cui il Presidente o il Vice Presidente ed il voto favorevole della maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nessuna iniziativa di cui all'art. 2 può essere intrapresa se prima non è assicurata l'integrale copertura delle spese previste nel budget.

I membri del Consiglio rispondono personalmente e solidalmente verso la Fondazione e verso i terzi per gli atti compiuti al di fuori dei limiti stabiliti dai bilanci, nonché per le spese che superino gli stanziamenti previsti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. Può essere convocato ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario ovvero qualora egli ne sia richiesto dagli altri due Consiglieri. Con la convocazione che deve essere inviata almeno 20 giorni prima, dovrà essere indicato l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica inviata almeno tre giorni prima.

ART. 6

PRESIDENTE

Il Presidente può farsi sostituire in singole attività da altro membro del Consiglio, sotto la propria responsabilità. Parimenti il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri la esecuzione di singole deliberazioni, con particolari modalità.

Il Presidente, oltre ad assumere la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende allo svolgimento ed al funzionamento della Fondazione e dei singoli reparti, controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e l'erogazione dei fondi destinati alla Direzione, al fine di garantire il funzionamento di operatività.

Il Presidente in caso di urgenza, può sottoscrivere gli accordi di cui all'art. 2, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del Consiglio direttivo..

ART. 7

TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione patrimoniale della Fondazione, al fine di reperire risorse economiche, sovrintende a tutta l'amministrazione, nonché all'impiego dei capitali in conformità delle norme che sono dettate dal Consiglio; cura la compilazione dei bilanci annuali secondo l'anno solare, da sottoporsi successivamente alla approvazione del Consiglio; sorveglia tutta la contabilità, assumendone la responsabilità di fronte al Consiglio stesso.

ART. 8

IL DIRETTORE NAZIONALE

Il Direttore Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo, con delibera confermata dal Sovrano Consiglio; cura, con tutti i poteri, ma sotto il controllo del Presidente, l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; impartisce direttive vincolanti agli organi di direzione; è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Direttore Nazionale.

ART. 9

VIGILANZA

Il Sovrano Consiglio dell'Ordine esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione; annulla ogni delibera contraria allo Statuto, alle leggi melitensi, all'ordine pubblico ed al buon costume.

ART. 10

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con Decreto Consiliare può essere sciolto il Consiglio Direttivo e nominato il Commissario straordinario qualora il Consiglio stesso non si conformi allo Statuto e alle finalità della Fondazione.



ART. 11

ESTINZIONE

La Fondazione si estingue quando gli scopi siano divenuti impossibili o quando non siano più perseguibili dalla Fondazione stessa o dal Sovrano Ordine direttamente. L'estinzione è dichiarata con Decreto Consiliare.

ART. 12

RESPONSABILITA'

Non possono essere compiute nuove operazioni successivamente alla notifica al Presidente del Decreto che dichiara l'estinzione della Fondazione, ovvero del Decreto che dichiara lo scioglimento del Consiglio direttivo.

In caso di trasgressione del divieto, salvo per le operazioni ordinarie necessarie, quali attuazione di accordi in corso, i Consiglieri assumono responsabilità personale e solidale verso i terzi.

ART. 13

LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio.

Il liquidatore è nominato con Decreto Consiliare e parimenti con Decreto Consiliare può essere revocato.

Con il Decreto di nomina, vengono attribuiti al liquidatore i poteri e vengono indicati i criteri e le modalità della liquidazione.

I beni della Fondazione, che residuano una volta esaurita la liquidazione, sono avocati al patrimonio del Comun Tesoro del Sovrano Ordine.

JRM.